RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 28 marzo 2019 in unica convocazione)

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentare una lista di candidati alla carica di Amministratore e, conseguente modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, giovedì **28 marzo 2019** alle ore **11.00**, presso la sede sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**") in Milano, Via Domenichino n. 5 (la "**Sede Sociale**"), **in unica convocazione,** per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione uscente la facoltà di presentare una lista di candidati alla carica di Amministratore, con conseguente modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (lo "**Statuto**").

La presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione al fine di illustrare le ragioni della suddetta proposta, in conformità con quanto previsto dall'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "**TUF**"), nonché dall'articolo 72 e dall'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

Si segnala che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 1468492, del 14 dicembre 2018, ha accertato, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. n. 385/1993, che la modifica statutaria descritta nella presente Relazione non contrasta con il principio di sana e prudente gestione.

1. Motivazioni delle variazioni proposte

La proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto – ove approvata dall'Assemblea – ha l'obiettivo di conferire al Consiglio di Amministrazione uscente la facoltà di presentare una propria lista di candidati in caso di rinnovo integrale del Consiglio stesso, quale espressione del più generale potere di definizione degli assetti organizzativi della Società attribuito all'organo con funzione di supervisione strategica, in conformità di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I delle "*Disposizioni di vigilanza per le banche*" (la "**Circolare n. 285**" e, in particolare, le "**Disposizioni sul Governo Societario**").

Tale intervento appare opportuno, principalmente, nell'ottica di assicurare continuità nella *governance* della Banca, in considerazione di un azionariato potenzialmente meno concentrato di quello attuale e sempre più caratterizzato da una significativa presenza di investitori istituzionali.

Peraltro, il riconoscimento in capo al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Consigliere costituirebbe un efficiente strumento di attuazione delle risultanze del processo di autovalutazione della composizione quali-quantitativa ottimale e del funzionamento del *board* svolto annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, ai sensi delle Disposizioni sul Governo Societario e del Codice di Autodisciplina[1] (l'"**Autovalutazione**" o la "***Board Evaluation***"), nonché delle politiche di diversità del Consiglio di Amministrazione adottate dalla Banca ai

[1] Il Codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2014 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (edizione 2018) (il "**Codice di Autodisciplina**").

sensi dell'art. 123-*bis* del TUF (la "**Politica di Diversità**"), mettendo a disposizione della Banca un ulteriore e autonomo meccanismo di selezione dei candidati. Tale prerogativa, già ampiamente diffusa tra gli emittenti, anche bancari, ove esercitata, presenterebbe il vantaggio, infatti, di attribuire maggiore effettività e concretezza[2] agli esiti dell'Autovalutazione e alla Politica di Diversità, costituendo la migliore garanzia per offrire agli Azionisti candidature che rispecchino i suddetti orientamenti.

La proposta di modifica statutaria in esame è in linea – oltre che con le *best practice* nazionali e internazionali – con le recenti raccomandazioni introdotte nel Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce, e ai sensi del quale gli emittenti, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio di genere nel consiglio di amministrazione e, in generale, della *diversity*, possono applicare lo strumento ritenuto più idoneo a perseguire tale obiettivo, "*adottando clausole statutarie e/o politiche di diversità e/o orientamenti agli azionisti e/o* ***la lista presentata dal consiglio uscente***".

Più in dettaglio, si segnala che la modifica all'art. 15 sottoposta alla Vostra approvazione prevede che l'eventuale lista del Consiglio di Amministrazione uscente debba essere presentata **entro il trentesimo giorno antecedente la data** dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e, quindi, **cinque giorni prima** rispetto ai termini ordinari di legge per il deposito delle liste, al fine di offrire agli Azionisti un maggior termine per la valutazione delle candidature proposte.

Resta inteso che l'intervento statutario sopra illustrato non limita in alcun modo il diritto di presentazione delle liste da parte degli aventi diritto ai sensi di legge.

2. Modifiche dello Statuto

Di seguito è riportata l'esposizione a confronto dell'articolo 15 dello Statuto, nel testo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica.

Statuto	Modifiche allo Statuto
ARTICOLO 15 – PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	**ARTICOLO 15 – PROCEDIMENTO DI NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**
1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ciascuna delle quali contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.	**1.** La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate **dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o** dai soci, ciascuna delle quali contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare	**2.** Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare

[2] In tale ottica, si ricorda, infatti, che gli azionisti potrebbero discostarsi dalle indicazioni formulate dal Consiglio uscente negli orientamenti sulla composizione ottimale dell'organo di supervisione strategica in base agli esiti della *Board Evaluation* ed alle indicazioni contenute nella Politica di Diversità.

Statuto	Modifiche allo Statuto
sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.	sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. **La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
3. Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	**3.** INVARIATO
4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due virgola cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.	**4. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, ~~H~~h**anno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due virgola cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.
5. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati, e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.	**5.** Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate**, per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.** ~~le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati, e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che~~

Statuto	Modifiche allo Statuto
	~~fossero prescritti per le rispettive cariche.~~
6. Con le dichiarazioni, deve essere depositata l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e, per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e ii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.	**6.** Con **tale documentazione** ~~le dichiarazioni~~, **i soci** ~~deve essere depositata~~ **devono altresì depositare** l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista**.** ~~e, per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e ii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.~~
7. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero del maggiore numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle banche. Il primo candidato di ogni lista deve essere un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.	**7.** INVARIATO
8. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.	**8.** INVARIATO
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	**9.** INVARIATO
10. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:	**10.** Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:
(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei	(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei

Statuto	Modifiche allo Statuto
componenti da eleggere, tranne 1 (uno);	componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.	(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza **e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione**.
11. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	**11.** INVARIATO
12. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.	**12.** INVARIATO
13. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.	**13.** INVARIATO
14. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	**14.** INVARIATO
15. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna	**15.** INVARIATO

Statuto	Modifiche allo Statuto
ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.	
16. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.	**16.** INVARIATO
17. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.	**17.** INVARIATO
18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.	**18.** INVARIATO
19. Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.	**19.** INVARIATO
20. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.	**20.** INVARIATO
21. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..	**21.** INVARIATO
22. La composizione del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina dell'amministratore da parte dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i) tenere conto dei risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione qualitativa ottimale dell'organo di supervisione strategica; ii) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.	**22.** INVARIATO

Statuto	Modifiche allo Statuto
23. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi, e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.	**23.** INVARIATO
24. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri non esecutivi un Presidente, che deve possedere anche i requisiti di indipendenza, e può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.	**24.** INVARIATO
25. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere con il maggior numero di mandati consecutivi.	**25.** INVARIATO

3. Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili.

4. Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria della società Banca Farmafactoring S.p.A., in relazione al 1° punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, preso atto che la Banca d'Italia, in data 14 dicembre 2018, ha emesso il provvedimento di accertamento n. 1468492, relativo alle proposte di modifica statutarie di cui infra, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte di delibera ivi contenute,

delibera

1. *di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione volta ad attribuire la facoltà al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati in caso di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione stesso;*
2. *di modificare l'articolo 15 dello Statuto sociale come segue:*

   «1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o dai soci, ciascuna delle quali contenente un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

   2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Ogni socio (nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF) può presentare (o concorrere alla presentazione di) e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il due virgola cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

5. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate, per ciascun candidato: i) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la relativa carica; ii) un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente; e iii) l'eventuale parere del Comitato Nomine.

6. Con tale documentazione, i soci devono altresì depositare l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.

7. In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero del maggiore numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle banche. Il primo candidato di ogni lista deve essere un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Ciascuna lista indica specificamente quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

8. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto specificato anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. "lista di maggioranza") è tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. "lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione.

11. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi.

13. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

15. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

16. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

17. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo restando, in ogni caso, il rispetto del numero complessivo minimo di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

19. Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

20. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

21. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

22. La composizione del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina dell'amministratore da parte dell'Assemblea, sia per via di cooptazione, deve: i) tenere conto dei risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione e degli eventuali pareri trasmessi dal Comitato Nomine sulla composizione qualitativa ottimale dell'organo di supervisione strategica; ii) riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

23. Resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi, e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione.

24. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge fra i suoi membri non esecutivi un Presidente, che deve possedere anche i requisiti di indipendenza, e può eleggere fra i suoi membri non esecutivi un Vice Presidente.

25. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere con il maggior numero di mandati consecutivi.»;

3. *di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni e più ampio potere per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni per dare esecuzione alla delibera che precede, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere a ogni formalità necessaria affinché la delibera adottata sia iscritta nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte (che non cambino in modo sostanziale il contenuto delle deliberazioni) che risultassero necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".*

Milano, 19 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Salvatore Messina)